

Versione anonimizzata

Traduzione

C-164/21 - 1

Causa C-164/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

12 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia)

Data della decisione di rinvio:

12 marzo 2021

Ricorrente:

SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

Resistente:

Latvijas Zinātnes padome (Consiglio scientifico della Lettonia)

ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA

RĪGAS TIESU NAMS (Tribunale amministrativo distrettuale, sezione di Riga, Lettonia)

ORDINANZA

Riga, 12 marzo 2021

L'Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) (omissis)

(omissis) [composizione del collegio]

ha esaminato con procedura scritta il contenzioso amministrativo promosso con ricorso presentato dalla SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA con il

quale si chiede di dichiarare illegittima la decisione del Consiglio scientifico della Lettonia del 14 aprile 2020 (omissis).

Oggetto e fatti rilevanti della controversia principale

[1] La SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA, ricorrente, è una società commerciale registrata nella Repubblica di Lettonia, la cui attività commerciale consiste nel fornire servizi di istruzione superiore di natura universitaria e non universitaria. La ricorrente è un istituto di istruzione superiore accreditato, cioè riconosciuto, dallo Stato, che opera in conformità con il Komerclikums (codice di commercio), nei limiti in cui ciò non sia contrario all'Augstskolu likums (legge in materia di istituti di istruzione superiore).

Conformemente alle disposizioni normative che disciplinano le attività della ricorrente, vale a dire lo statuto della Baltijas Starptautiskā akadēmija [approvato con Ministru kabineta 2014. gada 18. jūnija rīkojums Nr. 297 (decreto del Consiglio dei ministri n. 297 del 18 giugno 2014)] e la Metodologia di tenuta e organizzazione della contabilità (approvata con verbale n. 141 dell'assemblea generale della SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA del 19 dicembre 2019; in prosieguo: la «Metodologia»), uno dei settori di attività definiti dalla ricorrente è l'attività scientifica. La ricorrente è iscritta nel Registro delle istituzioni scientifiche.

[2] Il Consiglio scientifico della Lettonia è un'autorità dell'amministrazione diretta sottoposta alla vigilanza dell'izglītības un zinātnes ministrs (Ministro dell'Istruzione e della Scienza) il cui scopo è attuare la politica nazionale di sviluppo della scienza e della tecnologia garantendo, per delega, mediante atti normativi, la competenza, l'attuazione e il controllo dei programmi e dei progetti di ricerca scientifica finanziati dal bilancio dello Stato, dai Fondi strutturali dell'Unione europea e da altri strumenti finanziari esteri.

[3] Con decisione (omissis) del 23 gennaio 2020, il Consiglio scientifico della Lettonia ha adottato il «Disciplinare del bando generale per progetti di ricerca fondamentale e applicata per il 2020» (in prosieguo: il «disciplinare del bando»), redatto in conformità con il Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 «Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība» (decreto n. 725 del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2017 sulle procedure di valutazione dei progetti di ricerca fondamentale e applicata e di gestione del loro finanziamento) (in prosieguo: il «decreto n. 725 del Consiglio dei ministri»).

Conformemente al criterio di ammissibilità di cui al paragrafo 12.5 del decreto n. 725 del Consiglio dei ministri, per poter chiedere il finanziamento della ricerca fondamentale e applicata al fine di generare nuove conoscenze e scoperte tecnologiche in tutti i settori scientifici, il progetto deve essere eseguito da un'istituzione scientifica che soddisfi le condizioni previste da detto decreto.

Il paragrafo 2.7 del decreto del Consiglio dei ministri n. 725 definisce l'entità che propone il progetto come un'istituzione iscritta nel Registro delle istituzioni scientifiche che, indipendentemente dal suo status giuridico (costituita secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, in base alle disposizioni normative che ne disciplinano le attività (statuto, regolamento interno o atto costitutivo), svolge attività principali non aventi natura economica e risponde alla definizione di organismo di ricerca di cui all'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

La ricorrente, SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA, ha partecipato al bando presentando una proposta di progetto (omissis).

[4] Con decisione (omissis) del 14 aprile 2020, il Consiglio scientifico della Lettonia respingeva la proposta di progetto della ricorrente ritenendo che essa non soddisfacesse uno dei criteri di ammissibilità amministrativa, in quanto la ricorrente non poteva essere considerata un'istituzione scientifica ai sensi del decreto n. 725 del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio scientifico della Lettonia ha rilevato che i documenti prodotti dalla ricorrente non contenevano alcuna informazione da cui potesse desumersi che lo svolgimento di ricerche indipendenti fosse l'attività principale della ricorrente. Dalla proposta di progetto risulta che, nel 2019, la proporzione del fatturato delle attività che non avevano natura economica rispetto a quello delle attività economiche era del 95% contro il 5%. Allo stesso tempo, l'84% del fatturato è costituito dalle tasse d'iscrizione percepite per l'attività accademica che, data la natura dell'attività della ricorrente (una società a responsabilità limitata il cui principale obiettivo è realizzare utili), è un'attività economica. Pertanto, l'attività principale della ricorrente è di natura commerciale. Inoltre, i documenti prodotti dalla ricorrente non contenevano neppure informazioni che indicassero che le imprese in grado di esercitare un'influenza sulla ricorrente, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non disponessero di un accesso preferenziale alla capacità di ricerca della ricorrente o ai risultati generati dalle ricerche da essa condotte. Di conseguenza, la ricorrente non può garantire che l'esecuzione del progetto e l'utilizzo della parte del suo finanziamento sia conforme all'articolo 6 del decreto n. 725 del Consiglio dei ministri, ai sensi del quale l'entità che propone il progetto eseguirà un progetto di natura non economica e separerà chiaramente le attività principali che non hanno natura economica (e i relativi flussi finanziari) dalle attività considerate attività economiche.

[5] Non condividendo la decisione impugnata, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'[Administratīvā rajona] tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale). Il suo ricorso è fondato sui seguenti motivi.

[5.1] Dai paragrafi 1.1, 1.2 e 2.1 della Metodologia presentata dalla ricorrente risulta che lo svolgimento di ricerche indipendenti è la sua attività principale. Ciò

sarebbe altresì dimostrato dal fatto che la sig.ra TK, docente presso la ricorrente, nonché altri membri del personale di ricerca, figurano come ricercatori di fama nella *Nacionālā enciklopēdija* (Enciclopedia nazionale). Inoltre, la ricorrente pubblica la rivista *Administratīvā un Kriminālā Justīcija* (Giustizia amministrativa e penale), che è stata inclusa nell'elenco delle pubblicazioni scientifiche oggetto di revisione paritaria [peer review] riconosciute dal Consiglio con decisione n. 1-2-1 del 23 gennaio 2007.

[5.2] Né il regolamento n. 651/2014 né il disciplinare del bando prevedono che il richiedente non possa esercitare un'attività economica e ricavarne utili, né stabiliscono quale debba essere la proporzione tra l'attività economica e l'attività non economica.

[5.3] La ricorrente distingue chiaramente le attività principali che non hanno natura economica (e i relativi flussi finanziari) dalle attività considerate attività economiche, considerando tali le attività svolte per conto di un imprenditore, la locazione di infrastrutture di ricerca e i servizi di consulenza. Per contro, quando l'istituzione scientifica esercita anche altre attività economiche che non corrispondono alle attività principali che non presentano natura economica, essa distingue le sue attività principali e i relativi flussi finanziari dalle altre sue attività e dai flussi finanziari relativi a queste ultime.

[5.4] La ricorrente prevede una contabilità finanziaria separata per ciascun progetto, aprendo per il progetto un conto corrente bancario privo di rapporto con le altre sue attività e i suoi ricavi.

[5.5] La ricorrente partecipa a diversi progetti ERASMUS+ (anche in quanto beneficiaria di sovvenzioni), a progetti scientifici e a progetti del FESR, nei quali è stato ritenuto che essa soddisfi i precedenti requisiti.

[5.6] L'imposizione di limiti relativi alla forma di proprietà degli istituti di istruzione superiore, senza procedere a una valutazione sostanziale delle domande, impedisce di fatto agli istituti di istruzione superiore privati e agli istituti privati che rilasciano una laurea di primo livello e un titolo di formazione tecnica di svolgere ricerche; tuttavia, gli articoli 3, 21, 22 e 23 della legge in materia di istituti di istruzione superiore ostano a un processo di attività di insegnamento e di attività scientifica (a due livelli) che abbia il risultato di limitare le attività degli istituti d'istruzione superiore per quanto riguarda le loro componenti scientifiche.

[5.7] La proposta di progetto della ricorrente contiene una dichiarazione giurata nella quale si afferma che i suoi soci non dispongono, in quanto tali, di un accesso preferenziale alla capacità di ricerca dell'entità che ha proposto il progetto o ai risultati generati dalle ricerche da essa svolte.

Diritto applicabile

Diritto dell'Unione

[6] L'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che, «[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

[7] L'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 definisce «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» come «un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati».

Il considerando 49 del regolamento n. 651/2014 indica che «[l]e infrastrutture di ricerca possono servire per attività economiche e non economiche. Per evitare che alcune attività economiche possano beneficiare di aiuti di Stato tramite il finanziamento pubblico di attività non economiche, bisognerebbe poter facilmente distinguere i costi e il finanziamento delle due tipologie di attività. Se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia economiche che non economiche, il finanziamento con risorse statali dei costi connessi alle attività non economiche non costituisce aiuto di Stato. I finanziamenti pubblici sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Solo questi ultimi dovrebbero essere presi in considerazione al fine di assicurare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto. Se utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche, il finanziamento dell'infrastruttura può essere interamente escluso dalle norme in materia di aiuti di Stato a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia un'attività direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura o ad esso necessaria oppure intrinsecamente legata al suo principale uso per attività non economiche e di portata limitata. Questa condizione si può ritenere soddisfatta se le tali attività economiche necessitano degli stessi fattori produttivi (quali materiali, attrezzature, manodopera, capitale fisso) delle attività non economiche e se la capacità assegnata ogni anno all'attività economica non supera il 20% della capacità annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca».

[8] La Commissione europea ha attuato iniziative di modernizzazione degli aiuti di Stato, tra cui la sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, 19 luglio 2016, C 262, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione della Commissione»). Ai sensi dei punti da 28 a 30 della comunicazione della Commissione, l'istruzione finanziata o cofinanziata dallo Stato (più del 50%) può essere considerata un'attività non economica. Questi servizi d'istruzione pubblica devono essere distinti dai servizi finanziati prevalentemente dai genitori o dagli alunni oppure dagli introiti commerciali. Ad esempio, rientra chiaramente in questa seconda categoria l'istruzione superiore interamente finanziata dagli studenti. In alcuni Stati membri gli enti pubblici possono offrire anche servizi d'istruzione che, per la loro natura, la struttura di finanziamento e l'esistenza di organizzazioni private concorrenti, devono considerarsi attività aventi carattere economico.

Diritto lettone

Disposizioni direttamente applicabili

[9] Il paragrafo 2.7 del decreto del Consiglio dei ministri n. 725 definisce «l'entità che propone il progetto» come «un'istituzione scientifica iscritta nel Registro delle istituzioni scientifiche che, indipendentemente dal suo status giuridico (costituita secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, in base alle disposizioni normative che ne disciplinano le attività (statuto, regolamento interno o atto costitutivo), svolge attività principali non aventi natura economica e risponde alla definizione di organismo di ricerca di cui all'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato».

Secondo la relazione di valutazione dell'impatto normativo del decreto n. 725 del Consiglio dei ministri, il paragrafo 2.7 di detto decreto corrisponde all'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 e non prevede requisiti più rigorosi.

Il comma 6 del decreto n. 725 del Consiglio dei ministri prevede che «l'entità che propone il progetto eseguirà un progetto di natura non economica. Detta entità separerà chiaramente le attività principali che non hanno natura economica (e i relativi flussi finanziari) dalle attività considerate attività economiche. Si considerano attività economiche quelle svolte per conto di un imprenditore, la locazione di infrastrutture di ricerca e i servizi di consulenza. Se l'istituzione scientifica esercita anche altre attività economiche che non corrispondono alle attività principali che non presentano natura economica, essa separerà le sue attività principali e i relativi flussi finanziari dalle altre attività e dai flussi finanziari relativi a queste ultime».

Contesto normativo da prendere in considerazione

[10] L'articolo 1, paragrafo 2, del codice di commercio dispone che l'attività commerciale è un'attività economica aperta, esercitata in nome proprio da un operatore economico a scopo di lucro. Ai sensi dell'articolo 134, paragrafi 1 e 2, del codice di commercio, una società a responsabilità limitata è una società commerciale.

[11] L'articolo 3, paragrafo 1, della legge in materia di istituti di istruzione superiore dispone che sono istituti di istruzione superiore e scientifica gli istituti di istruzione superiore e scientifica in cui si impartiscono programmi di studio universitari e professionali e che sono attivi nel settore della scienza, della ricerca e nella creazione artistica. Negli istituti di istruzione superiore, almeno il 40% delle persone selezionate per i ruoli di docenza deve possedere un dottorato. Nelle accademie, almeno il 50% delle persone selezionate per i ruoli di docenza deve possedere un dottorato.

L'articolo 7, paragrafo 3, della legge in materia di istituti di istruzione superiore dispone che gli istituti di istruzione superiore e gli istituti che rilasciano una laurea di primo livello e un titolo di formazione tecnica fondati da privati sono società commerciali o fondazioni operanti conformemente al codice di commercio o al Biedrību un nodibinājumu likums (legge sulle associazioni e le fondazioni), nei limiti in cui ciò non sia contrario alla legge in materia di istituti di istruzione superiore stessa.

L'articolo 10, paragrafo 1, della legge in materia di istituti di istruzione superiore dispone che gli istituti di istruzione superiore operano conformemente alla Latvijas Republikas Satversme (Costituzione della Repubblica di Lettonia), all'Izglītības likums (legge sull'istruzione), al Zinātniskās darbības likums (legge sull'attività scientifica), alla legge in materia di istituti di istruzione superiore medesima, ad altre disposizioni legislative e allo statuto dell'istituto d'istruzione superiore interessato.

In forza dell'articolo 22 della legge in materia di istituti di istruzione superiore, gli istituti di istruzione superiore possono fondare istituti di ricerca scientifica. Gli istituti di istruzione superiore possono creare istituti di ricerca scientifica anche come unità strutturali di tali istituti.

L'articolo 77, paragrafo 1, della legge in materia di istituti di istruzione superiore dispone che gli istituti di istruzione superiore siano finanziati dai loro fondatori. Il fondatore di un istituto di istruzione superiore fornisce le risorse finanziarie necessarie al funzionamento continuo dell'istituto e anche per lo svolgimento delle funzioni stabilite da tale fondatore, nonché per il controllo del loro utilizzo. Le risorse finanziarie degli istituti di istruzione superiore pubblici sono costituite dai fondi del bilancio generale dello Stato nonché dagli altri ricavi che tali istituti traggono dalle attività esercitate nel conseguimento degli obiettivi fissati nei loro statuti. Gli istituti di istruzione superiore gestiscono tali ricavi nel rispetto delle

norme applicabili alle organizzazioni senza scopo di lucro. Gli istituti di istruzione superiore possono ricevere e utilizzare donazioni ed erogazioni da banche, altri istituti di credito, organizzazioni e privati. Tali istituti possono ricevere e utilizzare prestiti da banche e altri istituti di credito. La struttura delle risorse finanziarie degli istituti di istruzione superiore è stabilita dal senato accademico di tali istituti. Il rettore presenta una relazione annuale sull'esecuzione del bilancio al senato accademico, al Ministro dell'Istruzione e della Scienza e al Ministro del settore interessato o al fondatore dell'istituto di istruzione superiore e lo pubblica sul sito Internet di tale istituto.

L'articolo 77, paragrafo 2, della legge in materia di istituti di istruzione superiore prevede che le risorse finanziarie fornite da persone fisiche e giuridiche per il finanziamento di programmi e misure specifiche siano trasferite direttamente dall'istituto di istruzione superiore all'unità strutturale o alla persona fisica o giuridica che mette in atto tali programmi o misure.

[12] La controversia da dirimere nel presente procedimento amministrativo verte sulla questione se la ricorrente risponda alla definizione di organismo di ricerca di cui all'articolo 2, paragrafo 83, del regolamento n. 651/2014.

Invero, da un'interpretazione letterale dell'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 risulta che un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza è un'entità la cui finalità o attività principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

È questo il modo in cui il Consiglio scientifico della Lettonia ha applicato tale norma. In particolare, il Consiglio scientifico della Lettonia ha esaminato se l'attività principale della ricorrente consista nella ricerca e nel trasferimento di conoscenze, se l'attività principale non economica della ricorrente sia la principale finalità dell'entità che ha proposto il progetto e se la ricorrente separi il finanziamento delle attività economiche da quello delle attività non economiche alla luce del considerando 49 del regolamento n. 651/2014, secondo il quale l'obiettivo della chiara distinzione dei costi e del finanziamento delle attività economiche da quelli delle attività non economiche è evitare che ad attività economiche siano concessi aiuti di Stato mediante il finanziamento pubblico di attività non economiche.

Nella presente causa, il Consiglio scientifico della Lettonia ha concluso che l'attività principale della ricorrente comprende un'attività economica, vale a dire la prestazione di servizi d'istruzione a titolo oneroso, e che l'84% del fatturato dell'entità che ha proposto il progetto è costituito dalle tasse d'iscrizione percepite per l'attività accademica che, data la natura dell'attività di tale entità (una società a responsabilità limitata il cui principale obiettivo è realizzare utili), è un'attività economica. Alla luce di quanto precede, il Consiglio scientifico della Lettonia ha ritenuto che l'attività principale dell'entità che ha proposto il progetto abbia natura

di attività commerciale. A tal riguardo, il Consiglio scientifico della Lettonia ha rilevato che la caratteristica decisiva non è che l'entità che ha proposto il progetto sia costituita secondo il diritto privato o pubblico, bensì la proporzione dell'attività economica esercitata rispetto all'attività non economica. Secondo il Consiglio scientifico della Lettonia, è giustificato utilizzare la proporzione dei ricavi per stabilire se l'entità che ha proposto il progetto soddisfi il requisito di cui al regolamento n. 651/2014 relativo alla finalità principale dell'organismo di ricerca. Inoltre, secondo il Consiglio scientifico della Lettonia, è essenziale sapere se i ricavi provenienti dall'attività principale non economica siano reinvestiti nell'attività principale non economica dell'entità che ha proposto il progetto, al fine di evitare la sovvenzione incrociata dell'attività economica della ricorrente.

Di conseguenza, la questione che si pone nella presente causa è se, ai fini del paragrafo 2.7 del decreto n. 725 del Consiglio dei ministri, letto in combinato disposto con l'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, si possa ammettere che la maggior parte dei finanziamenti propri ottenuti da un'istituzione scientifica – entità che fornisce servizi d'istruzione – siano ricavi provenienti da attività economiche.

Dispositivo

Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (omissis) l'Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale)

decide

di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se un organismo (di diritto privato) che svolge varie attività principali, tra cui l'attività di ricerca, ma i cui ricavi provengono prevalentemente dalla prestazione di servizi d'istruzione a titolo oneroso, possa essere qualificato come entità ai sensi dell'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014.
- 2) Se sia giustificato applicare il requisito relativo alla proporzione del finanziamento (costi e ricavi) delle attività economiche rispetto a quelle non economiche al fine di stabilire se l'entità soddisfi il requisito di cui all'articolo 2, paragrafo 83, del regolamento n. 651/2014, secondo cui la finalità principale delle attività dell'entità deve consistere nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. In caso di risposta affermativa, quale sia la proporzione adeguata del finanziamento delle attività economiche rispetto a quelle non economiche per determinare la finalità principale delle attività dell'entità.
- 3) Se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, applicare il requisito secondo il quale i ricavi dell'attività

principale siano investiti nuovamente (reinvestiti) nell'attività principale dell'entità in questione, e se sia necessario valutare altri aspetti per poter giustificatamente determinare la finalità principale delle attività dell'entità che propone il progetto. Se su tale valutazione incida la destinazione dei ricavi ottenuti (reinvestimento nell'attività principale o, ad esempio, nel caso di un fondatore privato, pagamento a titolo di dividendi agli azionisti), anche nel caso in cui la maggior parte dei ricavi sia costituita dalle tasse di iscrizione provenienti dai servizi d'istruzione.

- 4) Se la personalità giuridica dei soci dell'entità che propone il progetto in questione sia essenziale al fine di valutare se tale entità rientri nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 83, del regolamento n. 651/2014, vale a dire se si tratti di una società costituita secondo il diritto commerciale per esercitare un'attività economica (attività a titolo oneroso) a scopo di lucro [articolo 1 del Komerclikums (codice di commercio)] o se i suoi soci o azionisti siano persone fisiche o giuridiche che perseguono uno scopo di lucro (compresa la prestazione di servizi di istruzione a titolo oneroso) o siano stati costituiti senza scopo di lucro (ad esempio un'associazione o una fondazione).
- 5) Se la proporzione degli studenti cittadini e di Stati membri dell'Unione rispetto agli studenti stranieri (provenienti da paesi terzi) e il fatto che la finalità dell'attività principale esercitata dall'entità che propone il progetto sia quella di fornire agli studenti un'istruzione superiore e qualifiche competitive sul mercato internazionale del lavoro in linea con le attuali esigenze internazionali (paragrafo 5 dello statuto della ricorrente) siano essenziali ai fini della valutazione della natura economica dell'attività di tale entità.

Il procedimento è sospeso fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente ordinanza non è impugnabile.

(omissis)

[firme e formalità]